



PREVIDENZA - LA NORMATIVA IN VIGORE NEL 2026

Illustriamo gli istituti di maggior interesse per i nostri associati con riferimento alla previdenza obbligatoria pubblica, anche a seguito degli interventi contenuti nella Legge di Bilancio per il 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025)

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici

L'indice provvisorio di adeguamento all'inflazione degli assegni pensionistici per il 2026 è pari allo 1,4%. La circolare INPS n. 153/2025 contiene il calendario dei pagamenti ed i nuovi importi in pagamento nel 2026, per effetto di tale adeguamento.

La rivalutazione è applicabile integralmente agli assegni fino a quattro volte il minimo INPS (valore in vigore nel 2025) e in misura percentualmente inferiore per i trattamenti che superano tale soglia. Ad esempio, un assegno pari a 5.000 euro mensili lordi verrà rivalutato in 5.062,21 euro, con un aumento annuo lordo di 808,73 euro.

Non è previsto alcun conguaglio con riferimento all'anno 2025, poiché è stata confermata in via definitiva la percentuale dello 0,8% che era stata applicata lo scorso anno ai fini del calcolo della rivalutazione provvisoria dei trattamenti pensionistici. Infine, la perequazione dei trattamenti pensionistici quest'anno ritornerà a essere riconosciuta anche ai residenti all'estero, ai quali nel 2025 era stata negata nel caso in cui l'assegno spettante fosse stato superiore al trattamento minimo INPS.

Incremento delle pensioni minime

Nel 2026, per effetto della rivalutazione dell'1,4%, il trattamento minimo mensile è elevato a euro 611,85. È prevista, inoltre, una extra rivalutazione del 1,3% per le pensioni di importo fino ad una volta il minimo.



Altri adeguamenti

Il massimale contributivo per coloro che non sono in possesso di anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996, per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo e per chi è iscritto alla Gestione separata per i lavoratori parasubordinati, è fissato in euro 122.295,00.

Sempre con riferimento alla Gestione separata, il minimale di reddito che permette l'accredito dell'intero anno di anzianità contributiva è pari a 18.808,00 euro. La fascia di retribuzione contributiva e pensionabile, al di sopra della quale i lavoratori dipendenti versano il contributo aggiuntivo dell'1%, è stabilita in 56.224,00 euro, l'assegno sociale mensile in 546,24 euro.

Requisiti per accedere al pensionamento

Solo per quest'anno i requisiti rimangono invariati per tutte le tipologie di pensionamento.

Proviamo a riassumerli nella seguente tabella, distinguendo i lavoratori in base alla data in cui è avvenuto il primo accredito contributivo a loro favore, se dal 1° gennaio 1996 in avanti (i cd. "Contributivi puri") o anteriormente a tale data (Sistema "Misto"):

Tabella – Requisiti pensionamento con Sistema "Misto" e con Contributivi puri

Tipologia pensione	Vecchiaia	Anticipata per anzianità
Sistema "Misto"	67 anni di età + almeno 20 anni di anzianità contributiva.	42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, no requisito anagrafico; + finestra di decorrenza di 3 mesi
Contributivi puri	Come sopra, a condizione che il trattamento risulti almeno pari all'assegno sociale (546,24 euro).	64 anni di età, con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria o volontaria, da riscatto, no contribuzione figurativa). Condizione: importo non inferiore a 3 volte l'assegno sociale (1.638,72 euro). (*)

Tipologia pensione	Vecchiaia	Anticipata per anzianità
	Se non si soddisfa tale condizione, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni di età e con almeno 5 anni di anzianità contributiva.	Penalizzazioni: importo massimo 3.059,25 euro mensili (**) + finestra di decorrenza di 3 mesi.

(*) ridotto a 2,8 volte l'assegno sociale (1.529,47 euro mensili) per le lavoratrici con un figlio; 2,6 volte (1.420,22) per le lavoratrici che hanno almeno due figli.

(**) corrispondente a 5 volte il minimo INPS; pensione piena dal mese successivo a quello del compimento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia.

Infine, dal 1° gennaio 2026 non sarà più possibile maturare i requisiti per accedere al pensionamento anticipato tramite gli strumenti "Opzione Donna" e "Quota 103" che rimangono, quindi, soluzioni possibili solo per chi ha maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti stabiliti dalle regole vigenti fino a tale data.

Adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi all'aspettativa di vita

La Legge di Bilancio per il 2026 ha previsto un aumento graduale dei requisiti per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata, prevedendo per il 2027 un incremento di un mese e dal 2028 un incremento di 2 mesi, con deroghe per lavori gravosi e usuranti. È stata inoltre anticipata la notizia di un possibile incremento di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2029, che dovrebbe portare, tra l'altro, l'età pensionabile a 67 anni e 6 mesi.

In proposito, una sigla sindacale aveva lanciato un allarme, definendo una nuova categoria di "esodati" in coloro che hanno sottoscritto in passato accordi di uscita anticipata dal lavoro (utilizzando, ad esempio, l'isopensione o i contratti di espansione) confidando su regole pensionistiche che nel frattempo sono state modificate. Questi soggetti si ritroverebbero, quindi, per uno/tre mesi tra il 2027 e il 2028 e per gli ulteriori periodi di adeguamento che saranno stabiliti dal 2029 in avanti, senza nessuna copertura retributiva e senza pensione. Il Ministero del Lavoro, dopo aver individuato un numero di potenziali esodati di gran lunga inferiore rispetto a quanto stimato dai sindacati (circa 5.000 a fronte dei 55.000 stimati), si è impegnato a proporre una iniziativa normativa volta a sterilizzare questa possibile conseguenza dell'adeguamento automatico dei requisiti in base all'aspettativa.



Anticipo dell'età pensionabile per le donne con figli

Non sono state modificate le ulteriori agevolazioni riservate alle lavoratrici cosiddette “contributive pure”, ovvero con primo versamento contributivo dal 1° gennaio 1996 in avanti o che hanno optato per il calcolo integralmente contributivo della pensione.

Ad esse, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può attendere il compimento dell'età ordinaria e ricevere un trattamento pensionistico calcolato applicando coefficienti di trasformazione più elevati.

Lavoratori precoci

Nessuna modifica alla normativa per i lavoratori cd “precoci”, per i quali il requisito contributivo è confermato in 41 anni, come la finestra di decorrenza di tre mesi e l'impossibilità di cumulare la pensione con redditi da lavoro, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Ricordiamo che sono considerati lavoratori precoci coloro che possono fare valere almeno un anno di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del diciannovesimo anno di età e soddisfino una delle condizioni previste dalla legge¹, oppure l'aver svolto per un determinato periodo di tempo delle attività lavorative gravose o usuranti.

¹ 1) Assistere da 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente, con un handicap grave, o un parente o un affine di 2° grado convivente, quando genitori o coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 70 anni o siano invalidi o deceduti.

2) Avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%.

3) Essere stati licenziati o dipendenti da imprese per la quale è in atto una procedura per la gestione della crisi aziendale.



Incentivi al trattenimento in servizio

Solo con riferimento a chi matura i requisiti al pensionamento anticipato di anzianità e decide di non accedervi, è confermata la possibilità di rinunciare all'accredito all'INPS dei contributi previdenziali a proprio carico (9,19%) informando di ciò il proprio datore di lavoro che provvederà, quindi, a corrispondere il relativo importo in busta paga, senza assoggettarlo a trattenute fiscali e a contribuzione previdenziale.

Cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi

Il cumulo dei periodi assicurativi è uno strumento che permette di cumulare gratuitamente i contributi non coincidenti presenti in gestioni previdenziali diverse, compresi quelli versati nelle casse professionali.

Diversamente dalla totalizzazione il diritto si matura al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi generali già illustrati e non è prevista la finestra di decorrenza di 18 mesi.

Il calcolo può essere misto, sia retributivo che contributivo, mentre nella totalizzazione le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all'anzianità contribuita maturata dal lavoratore in ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento solo se si è raggiunto il diritto ad una autonoma pensione, altrimenti applicano il sistema contributivo.

I requisiti contributivi e anagrafici previsti per chi ricorre alla totalizzazione sono pari ad almeno 20 anni di anzianità contributiva e 66 anni di età, oppure, 41 anni di contributi a prescindere dall'età.

Contribuzione volontaria aggiuntiva

Ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 2025 viene data la possibilità di incrementare il proprio montante contributivo versando all'INPS un'aliquota maggiorata di massimo 2 punti percentuali. I contributi aggiuntivi versati dal lavoratore, tuttavia, non sono integralmente deducibili come avviene per la contribuzione



ordinaria, essendo la deducibilità limitata al 50%. Inoltre, la quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione in parola non concorre ai fini della maturazione degli importi soglia stabiliti per poter accedere al pensionamento anticipato. Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, comma 169) la cui convenienza si consiglia di valutare con riferimento ai singoli casi individuali.

Sistema contributivo: il riscatto agevolato della laurea

È strutturale la norma che prevede la possibilità di riscattare periodi di studi universitari ad un costo agevolato da parte di coloro a cui si applica integralmente il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Di seguito alcune informazioni:

Costo (variabile)

Circa 6.000 euro per ogni anno di laurea da riscattare, integralmente deducibili.

Il contributo, per ogni anno da riscattare, è pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33%).

Chi può accedervi

- contributivi “puri” (lavoratori che non hanno accrediti contributivi prima del 1996, anche considerando il periodo di laurea da riscattare).
- iscritti alla Gestione Separata per i lavoratori Parasubordinati.
- chi esercita l’opzione per il calcolo dell’intera pensione con il sistema contributivo.
- chi utilizza la Totalizzazione dei periodi contributivi.



Opzione per il calcolo dell'intera pensione con il sistema contributivo

La convenienza se esercitare o meno l'Opzione per il calcolo dell'intera pensione con il sistema contributivo, va valutata con riferimento ai singoli casi personali, con l'aiuto di esperti o rivolgendosi ad un Patronato. Riepiloghiamo in sintesi alcune informazioni utili al riguardo:

- **Destinatari**

Chi, avendo meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ha maturato almeno 15 anni di contributi di cui almeno un anno prima del 1996. Per chi intende accedere al pensionamento con la Totalizzazione dei periodi contributivi è possibile avere 18 o più anni di contributi al 31 dicembre 1995.

- **Attenzione** La scelta è irrevocabile.

- **Misura della pensione**

L'effetto della conversione al metodo contributivo potrà portare, in alcuni casi, a un decremento della pensione per chi vanta molti anni di anzianità contributiva prima del 1996 e incrementi significativi a livello retributivo negli ultimi anni di lavoro. Occorre quindi valutare preventivamente questo aspetto.

Strumenti di accompagnamento al pensionamento

Ape Sociale

- È una prestazione assistenziale riconosciuta al sussistere di determinate condizioni e commisurata alla futura pensione, fino al limite di 1.500 euro mensili (importo non soggetto a rivalutazione). Viene erogata dallo Stato fino alla data di decorrenza della pensione vera e propria.
- **Età:** almeno 63 anni e 5 mesi
- **Anzianità contributiva:** 30 anni per i disoccupati, per chi assiste da almeno 6 mesi familiari disabili e chi è invalido al 74% e più; 36 anni per chi ha svolto attività gravose da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7 (anzianità ridotta a 32 anni di per gli operai edili e i ceramisti).
- La concessione è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa.
- I disoccupati di lunga data potranno accedere all'indennità una volta esaurita la Naspi, senza più attendere il trimestre di inoccupazione precedentemente previsto.



- Non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- Non spetta a chi è titolare di trattamento pensionistico diretto.

Isopensione

- Possibilità di incentivare l'esodo di lavoratori "anziani", da parte dei datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, per il tramite di accordi aziendali, ad adesione individuale, in cui l'azienda si impegna a corrispondere ai lavoratori, attraverso l'INPS, una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti al momento della cessazione e, parallelamente, a versare all'INPS la contribuzione figurativa necessaria al raggiungimento del pensionamento effettivo, che può essere sia anticipato per anzianità o di vecchiaia.
- Fino a tutto il 2026, l'Isopensione si può richiedere con un anticipo massimo di 7 anni rispetto all'età pensionabile (invece dei 4 originariamente previsti).
- Nell'eventualità di una successiva nuova occupazione del lavoratore come dipendente o autonomo, non viene meno l'obbligo del versamento da parte del precedente datore di lavoro, l'Isopensione pertanto continuerà ad essere erogata e andrà a cumularsi con tali redditi.

